

La testimonianza del minore: quando una verità processuale corrisponde ad una verità storica?

Luisa Marra

Criminologa, Avvocato del Foro di Parma, Master in Scienze Criminologico-forensi Sapienza Università di Roma, anno acc. 2013-2014

ABSTRACT

The child abuse in its various forms, physical, sexual and psychological violence, is a complex phenomenon, potentially able to alter not only the natural development of the subject abused, but also his ability to relate to others. This paper aims to point out the way that the child has to take from the moment he decided to take over being a victim of abuse at the time when it is called to testify about the abuse right away, with all the difficulties that this witness implies, not only for the child himself, but also for those who are called upon to decide and rule on the quality of that testimony. The art. 196 of the current Code of Criminal Procedure recognizes everyone the ability to testify, then, including minors. Nothing therefore prevents the operators from taking information from a child in criminal trials. Moreover, investigators have wide discretion not only "if" hearing the minor, but also on the methods to do it. This entails serious risks on the authenticity of the evidential result: mnemonic lability, suggestibility, tendency to pander to the interlocutor's expectations, all of which are typical factors of the minor that can compromise the correct reconstruction of the facts.

RIASSUNTO

L'abuso dell'infanzia, nelle sue diverse forme, fisica, sessuale e psicologica, è un fenomeno complesso, potenzialmente in grado di alterare non solo il naturale sviluppo del soggetto abusato, ma anche la sua capacità di rapportarsi agli altri. Il presente lavoro mira a sottolineare il cammino che il minore si trova a dover compiere dal momento in cui decide di rilevare il suo essere vittima di abuso al momento in cui è chiamato a testimoniare circa l'abuso subito, con tutte le difficoltà che tale testimonianza implica, non solo per il minore stesso, ma anche per coloro che sono chiamati a decidere e pronunciarsi sulla qualità di tale testimonianza. Il vigente codice di procedura penale all'art. 196 riconosce a chiunque la capacità di testimoniare, inclusi dunque i minori. Nulla vieta perciò, agli operatori, di assumere informazioni dal minore nell'ambito del procedimento penale. Per di più gli investigatori godono di ampia discrezionalità non solo sul "se" sentire il minore, ma anche sulle modalità di questa audizione. Ciò comporta seri rischi sulla genuinità del risultato probatorio: labilità mnemonica, suggestionabilità, tendenza ad assecondare le aspettative dell'interlocutore, che sono tutti fattori tipici del soggetto minore che possono compromettere la corretta ricostruzione dei fatti.

RESUMEN

El maltrato infantil, en sus diversas formas, física, sexual y psicológica, es un fenómeno complejo, potencialmente capaz de alterar no sólo el desarrollo natural del sujeto maltratado, sino también su capacidad de relacionarse con los demás. El presente trabajo pretende subrayar el camino que el niño debe recorrer desde el momento en que decide detectar su condición de víctima de abuso hasta el momento en que es llamado a testificar sobre el abuso sufrido, con todas las dificultades que este testimonio implica, no sólo para el propio niño, sino también para aquellos que están llamados a decidir y pronunciarse sobre la calidad de este testimonio. El actual Código de Procedimiento Penal, en su artículo 196, reconoce la capacidad de toda persona para testificar, incluidos los menores de edad. Por lo tanto, no hay nada que impida a los operadores obtener información del menor en el contexto del proceso penal. Además, los investigadores gozan de un amplio margen de discrecionalidad no sólo en cuanto al "sí" de la audiencia del menor, sino también en cuanto a las modalidades de la misma. Esto conlleva graves riesgos sobre la autenticidad del resultado probatorio: discapacidad mnémica, sugestión, tendencia a cumplir con las expectativas del interlocutor, todos ellos factores propios del sujeto menor que pueden comprometer la correcta reconstrucción de los hechos.

La fenomenologia dell'abuso sul minore: le diverse tipologie

"Gli abusi sono gli atti e le carenze che turbano gravemente il bambino, attentando alla sua integrità corporea, al suo sviluppo fisico, intellettuale e morale, le cui manifestazioni sono le trascuratezze e/o lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale".¹

È possibile classificare gli abusi in:

- *Maltrattamento fisico*: aggressioni, percosse, morsi spintoni ecc., con conseguenze fisiche;

- *Maltrattamento psicologico*: aggressioni e violenze verbali, attiva pressione psicologica;
- *Patologia della fornitura di cure*: trascuratezza o incuria (omissioni o carenze nel provvedere ai bisogni), *disuria* (cure fornite in modo distorto e inadeguato rispetto al momento evolutivo del bambino), *ipercuria* (eccesso di cure e sindrome

¹ Espressione del Consiglio d'Europa nel 1978 (IV Seminario Criminologico) nel definire il "child abuse and neglect".

di Munchausen per procure, medical shopping, help seekers, chemical abuse, sindrome da indennizzo per procura);

- *Abuso sessuale*: il minore è coinvolto, in pratiche sessuali manifeste o mascherate che presuppongono violenza o ai quali egli/ella non può acconsentire con totale consapevolezza, oppure è coinvolto in attività tali da violare tabù vigenti nella società circa i ruoli parentali. Tra le diverse forme di abuso sessuale distinguiamo: pedofilia, incesto, atti di libidine, violenza carnale.

Gli indicatori di abuso sessuale

Gli indicatori di abuso possono essere definiti come comportamenti atipici comuni ad un'ampia percentuale di soggetti vittime di abuso sessuale.²

Dal punto di vista clinico *i segni e sintomi nei bambini vittime di abuso sessuale* sono aspecifici, in genere sovrapponibili ai sintomi caratteristici di Post-traumatic Stress Disorder, e vanno considerati con cautela all'interno di una valutazione diagnostica complessiva. È necessario valutare ogni singolo caso sia dal punto di vista sincronico che diacronico.

I sintomi possono essere rappresentati da:

- comportamenti sessualizzati (re-enactment) trauma correlati, riproducenti lo scenario dell'abuso e non compatibili con l'età ed il grado di sviluppo del bambino;
- giochi sessuali persistenti con altri bambini, con giocattoli, o contenuti sessuali nelle produzioni grafiche del bambino;
- comportamenti seduttivi nei confronti di adulti.

Nel caso di child sexual abuse le *condotte erotizzate* possono rappresentare un importante indizio, vero è che occorre tener conto che tali indicatori di abuso non possono essere utilizzati indiscriminatamente, poiché la presenza di uno o più di essi può essere determinata anche da altre cause; bisogna fare attenzione al rischio di vedere una correlazione illusoria tra causa supposta (abuso sessuale) e conseguenze (indicatori), dove questa non c'è.

Dal *punto di vista emotivo* la vittima di child sexual abuse può mostrare: paura, rabbia, tristezza, colpa, vergogna, confusione.

Per accertare l'effettivo verificarsi di un abuso sessuale è possibile utilizzare una serie di *criteri o indicatori*, i quali però non possono costituire un elenco completo e certo sul quale poter desumere con esattezza se l'abuso si è realizzato oppure no.

Gli indicatori variano in relazione alla fase di sviluppo del minore e si distinguono in:

– *Indicatori cognitivi*

Tra gli indicatori cognitivi rientrano le conoscenze sessuali inadeguate per l'età, le modalità di rivelazione da parte del bambino dell'abuso sessuale, i dettagli dell'abuso e, a volte, si verifica una certa confusione nel ricordo dei fatti e nella sovrapposizione dei tempi. Per scoprire questi indicatori, le aree da indagare sono: il livello di coerenza delle dichiarazioni, l'elaborazione fantastica, la distinzione tra il vero e il falso.

– *Indicatori fisici*

Gli indicatori fisici di abuso sessuale sono: la deflorazione, la rottura del frenulo, le ecchimosi e i lividi in zona perineale, i sintomi di malattie veneree ed altri che devono considerarsi più equivoci per le molteplici cause che possono averli generati.³

– *Indicatori comportamentali/emotivi*

Gli indicatori comportamentali ed emotivi comprendono sentimenti di paura, depressione, disturbi del sonno e dell'alimentazione, un comportamento ipervigilante che indica la paura della ripetizione del trauma, la mancanza di interesse verso le attività ludiche con i compagni, l'alterazione significativa della personalità con possibili sintomi psiconevrotici.

Tuttavia, gli indicatori da soli non possono essere considerati

gli indici certi di un avvenuto abuso sessuale, ma sono necessarie ulteriori indagini sulla situazione.⁴

Problematiche relative alla corretta ricostruzione retrospettiva in sede testimoniale

Un resoconto retrospettivo credibile⁵ potrebbe essere quello di una narrazione che si presenta logica e coerente intrinsecamente, aderente alla realtà e a dati circostanziali che siano fuori discussione. È pur vero che la testimonianza⁶ è una conseguenza diretta della fissazione e dell'evocazione di un evento, ma è altrettanto vero che già nell'immediatezza del fatto, e ancor più con il trascorrere del tempo, sia nei bambini sia negli adulti, intervengono almeno quattro fattori che possono disturbare e deformare la fissazione e, di conseguenza, la rievocazione del ricordo:

- la carica affettiva che accompagna la particolare esperienza del soggetto;
- i significati conferiti all'evento;
- la suggestione di origine esterna;
- l'interferenza dell'immaginario sul reale.

Il ricordo, quindi non è mai la riproduzione fedele di un evento.

Rispetto all'adulto, il bambino più difficilmente elabora ed arricchisce gratuitamente eventi di cui è stato vittima, se non nel caso in cui viene strumentalizzato dagli adulti con cui vive o suggestionato dai racconti di suoi coetanei o influenzato dai mezzi di comunicazione.

La valutazione della testimonianza costituisce dunque un problema molto complesso, infido e difficile, nella misura in cui essa, pur quando prende le mosse dalla percezione diretta di fatti agiti o subiti o visti o sentiti raccontare è il risultato, più o meno consapevole, dell'elaborazione di tale percezione.

² È importante ricordare, però, che la presenza di uno o più di questi comportamenti in un minore, non indica che il minore stesso sia stato di sicuro vittima di abuso, né la loro assenza sicuramente prova il contrario.

³ Come le incisive imenali, le neovascolarizzazioni a livello del derma nelle grandi labbra (nelle bambine) o le irritazioni del glande o del prepuzio (nei bambini) oltreché arrossamenti e infiammazioni aspecifiche localizzate.

⁴ Nel caso degli indicatori fisici, ad esempio nelle bambine, una diagnosi di neovascolarizzazione è giudicata compatibile con atti traumatici ripetuti (quali atti di abuso sessuale), ma anche con esiti di infiammazioni vaginali. La stessa integrità dell'imene si presta a conclusioni equivoche, in quanto apparenti lacerazioni di esso possono in realtà corrispondere a particolarità morfologiche congenite.

⁵ Sul concetto di credibilità esistono molte divergenze di opinione. Da alcuni lo si fa coincidere con quello di attendibilità, da altri viene inteso come complementare a quello psicologico di idoneità a rendere testimonianza, nel senso precisato dalla seguente sentenza della Cassazione: "...l'indagine psicologica concerne due aspetti fondamentali: l'attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettuale e affettivo e la sua credibilità. Il primo consiste nell'accertamento della sua capacità a recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle ed esprimerle in una visione complessa... Il secondo, da tenere distinto dall'attendibilità della prova che rientra nei compiti esclusivi del giudice, è diretto ad esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto e rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna" (Cass. Pen., sez. III, 3.10.1997, n. 8962).

⁶ Accertamento, questo, di esclusiva spettanza del giudice (Cass. Pen., sez. III, 8.3.2007, n. 9817). La citata sentenza contiene alcuni fondamentali principi in tema di esame del minore e di ruolo dell'esperto.

Ricordare significa andare a recuperare le tracce della memoria a lungo termine, che sono immagazzinate in maniera sparpagliata nelle varie parti della corteccia cerebrale, rimetterle insieme in modo coerente, ricostruendo nel suo insieme la scena di cui si è stati vittime o protagonisti.⁷ I dati più recenti possono influire sul ricordo dell'evento in questione e modificarlo, le informazioni che si possono ricevere successivamente circa un determinato evento creano fenomeni di interferenza che distorcono il ricordo dell'evento originario.

Si può creare un "effetto di misinformazione" (o "effetto di suggestionabilità"), per cui il ricordo di un evento può peggiorare fino a diventare falso: si parla di "effetto di compiacenza", quando il testimone riferisce ciò che l'intervistatore vuole sentirsi dire, riportando la versione fornita da chi fa la domanda.⁸

Nel valutare una testimonianza, dunque, occorre tenere presenti i seguenti aspetti:

- la capacità di ricordare con precisione un evento diminuisce con il passare del tempo (curva dell'oblio o di Ebbinghaus) e può essere "contaminata" da informazioni successive e dal tipo di domande poste;
- i ricordi si organizzano attorno a dettagli significativi che hanno stimolato l'attenzione e l'interesse della persona, piuttosto che in maniera sequenziale e lineare.

Pertanto ogni testimonianza contiene sempre, nella sua rievocazione, un giudizio che soffre di influenze cronologiche, affettive, culturali e ambientali, contingenti e relazionali le quali, a loro volta, assumono un ruolo pertinente significativo solo se rapportate al contesto in cui sono state raccolte le diverse deposizioni e alle caratteristiche psicologiche o psicopatologiche del testimone, nonché al contesto in cui si sarebbero verificati gli eventi narrati.

Notizia di reato ed incidente probatorio

La denuncia di abuso sessuale costituisce il primo passo necessario per avviare sia un intervento di tutela della vittima, sia un procedimento penale nei confronti del presunto colpevole e dovrebbe essere fatta dalla persona cui il bambino ha raccontato per la prima volta dell'abuso subito.⁹

La presentazione della denuncia è una decisione molto difficile, spesso subordinata ad una serie di condizioni: prima fra tutte la preventiva attendibilità del minore (giudizio che, invece, può essere fatto solo al termine delle indagini e che è di pertinenza esclusiva del magistrato penale) o, peggio ancora, una valutazione sull'esistenza di riscontri obiettivi o sulla dannosità del processo penale.

Tutte queste valutazioni sono fatte dall'operatore che si trova di fronte ad un caso sospetto di abuso e si vengono così a creare, fra *notitia criminis* e denuncia, una serie di filtri.

Una situazione di abuso sessuale può emergere o in forma esplicita (*rivelazione diretta*), quando il minore confida la propria situazione traumatica ad una persona a lui vicina, oppure in forma implicita (*rilevazione mascherata*), attraverso indicatori comportamentali.

L'acquisizione della notizia del reato apre la fase degli accertamenti che potranno portare, se saranno riscontrati concreti elementi di prova, al procedimento penale. La *notitia criminis* può derivare o dalla ricezione, da parte del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, della rivelazione del reato da parte della vittima o di terzi oppure da un'iniziativa diretta da parte di tali organi, comunque venuti a conoscenza del fatto od operanti per l'individuazione di fatti costituenti reato. Per i reati in cui le vittime sono minori sarebbe opportuno che si costituisse un nucleo di polizia specializzata in grado di effettuare indagini approfondite al

fine di identificare situazioni in cui è più facile lo sfruttamento del soggetto in formazione.¹⁰

Regola fondamentale, ai fini di un'efficace indagine penale, è la possibilità per il pubblico ministero di ricevere la *notitia criminis* con tempestività, e cioè prima che il potenziale indagato sia a conoscenza delle indagini in corso.

Perché questo possa realizzarsi è necessario istituire con tutti gli operatori del settore (ASL, servizi sociali dei comuni, scuola, istituti minorili, ecc..) intese finalizzate a creare rapporti stabili, basati sulla fiducia reciproca e sulla conoscenza dei rispettivi metodi di lavoro, in modo da renderli reciprocamente compatibili ed ottimizzare i risultati. Bisogna, inoltre, che sia incentivata la trasmissione dovuta all'ufficio del pubblico ministero di tutte le segnalazioni che presentino, oggettivamente, le caratteristiche minimali di una *notitia criminis*, tranquillizzando gli interlocutori.¹¹

Infine, sarebbe utile promuovere una forte esortazione di tutti gli operatori del settore a contatto diretto con il pubblico ministero (o con la polizia giudiziaria): essi devono essere competenti non solo quando viene trasmessa una denuncia che richiede interventi d'urgenza (tipico è il caso dell'allontanamento), ma anche in tutti i casi dubbi nei quali occorra stabilire se sussistano o meno gli elementi essenziali della *notitia criminis*. Infatti, persino quando sussistono meri sospetti di abuso, anche se la denuncia può essere ritenuta prematura, è importante un contatto preliminare con il pubblico ministero al fine di concordare le modalità di un approfondimento che potrebbe portare alla rivelazione dell'abuso.

Per consentire un pronto intervento nei casi delicati ed urgenti potrebbe essere opportuno creare nelle grandi Procure, una sorta di "turno esterno" fra pubblici ministeri che si occupano della materia, eventualmente dotato di mezzi di pronta reperibilità, quale il telefono cellulare, al fine di far fronte alle segnalazioni da parte degli operatori del settore.

La fase delle indagini preliminari

Dopo che la notizia del reato è stata iscritta negli appositi registri, si dà inizio alle *indagini preliminari*.

Si tratta di un momento particolarmente delicato, in quanto rappresenta il primo impatto tra il minore e il meccanismo processuale, e l'ascolto può avvenire ad opera di soggetti diversi,¹² in luoghi generalmente ritenuti non idonei (ad es. locali di Polizia).

⁷ Questo dato è particolarmente importante nei casi in cui il trauma (fisico, affettivo, sessuale) è stato violento e precoce (oppure si ripropone in maniera costante e ripetitiva) e ha azzerato, per così dire, la funzione riflessiva della coscienza e la "mentalizzazione" dell'evento.

⁸ Quanto più si insiste nel sollecitare il ricordo tanto più si creano false memorie.

⁹ Spesso l'estrema delicatezza e difficoltà del procedimento penale per fatti di abuso sessuale crea sempre tra gli operatori sociali e coloro che stanno a contatto con i bambini (ad esempio le insegnanti) una forte riluttanza ad adire l'autorità penale.

¹⁰ È molto difficile che in questi casi vi sia una denuncia diretta, perché spesso l'ambiente in cui vive il minore è insensibile ai suoi bisogni e, così, solo una vigilanza continua sul territorio da parte di organi di polizia, particolarmente attenti a questi aspetti della tutela della personalità del minore, potrà far emergere il fenomeno.

¹¹ Soprattutto dicendo loro che le indagini verranno condotte con la massima riservatezza, senza alcun clamore esterno, all'insaputa del diretto interessato e con la metodologia che tenga conto delle esigenze del minore.

¹² Il minore, normalmente, potrà essere sentito dalle autorità competenti a gestire il «colloquio», ovvero dalla Polizia giudiziaria o dal PM, o comunque da un consulente di quest'ultimo nel caso in cui venga disposta una consulenza tecnica, caso peraltro assai frequente in questa tipologia di reati.

Il nostro ordinamento, tuttavia, nulla prevede in questa fase in relazione all'audizione del minore vittima di reati sessuali, tutto è rimesso alla preparazione e alla sensibilità di tali soggetti, che per ascoltare il minore potrebbero comunque utilizzare in via analogica le modalità previste per l'audizione protetta e quindi servirsi di uno psicologo o utilizzare gli strumenti della registrazione o della videoregistrazione per la verbalizzazione del racconto. L'utilizzabilità probatoria degli atti assunti dalla Polizia giudiziaria e dal Pubblico Ministero è limitata, in quanto generalmente, e salvo eccezione, acquisiscono valore solo ai fini della valutazione della credibilità del testimone e non come elemento di prova di quanto affermato.

Diventa pertanto di fondamentale importanza la scelta circa la tempistica in cui cristallizzare in prova il racconto accusatorio reso dal minore attraverso lo strumento dell'incidente probatorio.

L'incidente probatorio

La sede naturale per l'ascolto del minore è, senz'altro, l'incidente probatorio, previsto dall'art. 392 comma 1bis, c.p.p., a norma di cui "nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600bis, 600ter, 600quinq, 609bis, 609ter, 609quater, 609quinq e 609octies del c.p. il p.m. o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1".

L'art. 398 comma 2bis c.p.p., dispone, inoltre, che il giudice con l'ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere allo stesso, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore.

Secondo quanto dichiarato dal legislatore, la previsione dell'incidente probatorio "speciale" incardina la sua *ratio* nell'esigenza di tutelare la dignità, la riservatezza, e l'integrità psico-affettiva del minore, rendendo residuale la partecipazione alla fase dibattimentale, di impatto inevitabilmente traumatico sulla sua fragile psiche. Tale finalità, senz'altro preminente, convive con un'altra, altrettanto importante: quella di presidiare la genuinità della prova. Prima si cristallizza il contributo probatorio del minore, più lo si sottrae al rischio di dispersione o inquinamento, ineluttabilmente legato al trascorrere del tempo.

Il luogo più adatto all'audizione, in genere, consisterebbe in un'aula adibita presso strutture specializzate, attrezzata con mezzi di registrazione audio-video, e divisa in due zone collegate attraverso un sistema di microfoni e tramite un vetro a specchio unidirezionale. Questo aspetto potrebbe essere fondamentale per evitare che il minore entri in contatto visivo con l'accusato.¹³

Il minore sarà, dunque, esaminato dal giudice che potrà avvalersi dell'ausilio di un ausiliario, da individuare o in un familiare con il quale il minore si relazioni più facilmente, o in un esperto dell'età evolutiva; il p.m., l'indagato, il suo difensore, ed eventuali consulenti di parte, seguono la testimonianza nella sala collegata. Alle parti è consentito di rivolgere domande al minore ma solo indirettamente, per il tramite del giudice.¹⁴ Il minore viene, di norma, previamente preparato all'atto, informandolo sul suo significato, spiegandogli qual è il compito del giudice e qual è lo scopo dell'audizione. Nei primi istanti del colloquio, inoltre, il giudice cercherà di "rompere il ghiaccio" con argomenti neutri. Solo in un secondo momento affronterà il tema dell'audizione.

Quanto alla tecnica di conduzione dell'esame si è ritenuto inopportuno stabilire un percorso di gestione dell'audizione rigido, dato che in questa materia l'efficacia dell'assunzione della prova

dipende dalla capacità di gestire in modo flessibile gli strumenti normativi disponibili.¹⁵

In applicazione delle norme di cui all'art 499, commi 2 e 3, c.p.p., il giudice dovrà evitare domande nocive e domande suggestive, che potrebbero indurre indebitamente il minore a fornire la risposta che costui ritenga che l'adulto si aspetti da lui. L'audizione dovrà essere documentata integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva, e sarà, inoltre, redatto verbale.

Il minore informato sui fatti

Nel sistema processuale la testimonianza occupa un posto centrale e lo è ancor di più nei casi di un sospetto abuso sessuale poiché il minore, oltre che vittima, è spesso l'unico testimone oculare disponibile.

La testimonianza possiede una parte di verità oggettiva ed un'altra parte di costruzione soggettiva che va verificata di caso in caso, in relazione al tipo di persona che testimonia e al suo coinvolgimento. Per questo motivo ogni testimonianza deve essere letta in un quadro più ampio, come fonte per la ricostruzione storica dei fatti, ma non come elemento sul quale basare le indagini o l'esito del processo. Occorre cioè, attraverso verifiche incrociate, che la testimonianza possa essere confermata da altre risultanze o che sia essa a confermare altre prove e non costituire di per sé l'elemento fondante il giudizio.

La testimonianza del minore¹⁶ è un evento ancor più particolare e complesso, occorre esaminare in che modo il minore è stato fino ad ora considerato dall'ordinamento e quali sono le difficoltà che comporta l'assunzione delle deposizioni del minore.

Fino a un recente passato, era radicato il convincimento che la testimonianza dei fanciulli fosse sospetta e molta letteratura psicologica e psichiatrica è stata concorde nell'attribuire alla stessa un valore del tutto relativo; tale posizione è stata giustificata con la presenza nel bambino o nell'adolescente, specie in riferimento a maltrattamenti in famiglia e reati sessuali, di bisogni di rivalsa o di vendetta, di richieste di attenzione e di affetto, di paura di punizioni, di copertura di altre persone, di desiderio di scindere o di riunire la coppia parentale, e così via.

Poi si è radicata la convinzione che il bambino, anche in tenerissima età, sia un testimone attendibile e credibile, che ha la capacità di cogliere fedelmente i fatti.¹⁷

Esercitando il loro potere discrezionale, molti giudici

¹³ Occorre adottare ogni precauzione volta ad impedire incontri, anche casuali, tra il minore e l'indagato, per non minarne la serenità.

¹⁴ È importante che il giorno scelto per l'incidente probatorio sia interamente dedicato ad esso, e che non vi siano altri impegni o procedimenti da trattare per lo stesso giudice, in considerazione che i tempi di audizione del minore non sono in alcun modo prevedibili e si correrebbe il rischio di dover concludere in maniera frettolosa l'audizione.

¹⁵ Allo stesso scopo si è ritenuta non raccomandabile la predisposizione griglie precostituite di domande stabilite all'inizio dell'audizione in accordo con le parti. Tale prassi rischia di ingessare l'esame e di impedire all'intervistatore in relazione con il minore.

¹⁶ Per convenzione è definito "minore" il soggetto che non abbia ancora compiuto il diciottesimo anno di età, alla stregua di quanto si legge nelle Convenzioni Internazionali emesse in materia.

¹⁷ D'altro canto, non si può sottovalutare la presenza "fisiologica" di elementi di tipo immaturo, di ideazione magica, di facile suggestionabilità, d'incapacità o difficoltà nel separare l'Io dal Non Io, il soggettivo dall'obiettivo, l'accaduto dall'immaginario.

dimostrano nelle loro sentenze di essere convinti che il bambino, anche in tenera età, sia un testimone attendibile, capace di registrare e poi riferire gli accadimenti accadutigli in modo veritiero, realistico, genuino (Cass. Pen., Sez. III, 6 marzo 2003 e 23 maggio 2007); che il ricordo libero e spontaneo (senza domande specifiche) di un bambino (anche inferiore all'età di 4 anni) possa essere accurato come il ricordo di un adulto.

Il minore, nel diritto processuale penale, è destinatario di una serie di norme *ad hoc* a tutela della sua personalità fragile volte a evitare che possa subire il trauma di un processo penale e finalizzate alla sua fuoriuscita dal circuito penale nel minor tempo possibile,¹⁸ considerato dall'ordinamento un testimone vulnerabile a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale.

Il minore quale “testimone vulnerabile”

Per il diritto processuale penale, “*il testimone è vulnerabile se l'ordinamento giuridico esclude a priori il ricorso al confronto dialettico quale strumento di raccolta del suo sapere testimoniale*” (S. Maffei, *Il diritto al confronto con l'accusatore*, Piacenza, 2003, p. 186). La scelta di escludere lo strumento del confronto dialettico si fonda sulla convinzione che, da un lato, taluni dichiaranti non siano in grado di reggere, sotto il profilo emozionale, l'antagonismo della controparte, e dall'altro, che tale metodo sia addirittura controproducente ai fini dell'accurata ricostruzione del loro personale vissuto. Sono, dunque testimoni vulnerabili, quei soggetti che si trovano in una particolare condizione fisica o psichica tale da renderli incapaci di affrontare un confronto dialettico sulla propria testimonianza, quali ad esempio le vittime di reati sessuali o gli adulti infermi di mente o con difficoltà di linguaggio.

I testimoni vulnerabili che rivestono un ruolo chiave possono essere intervistati attraverso interrogatori protetti,¹⁹ al di fuori del dibattimento e appena è possibile dopo il presunto reato.

Le dichiarazioni del minore comportano una serie di problemi interpretativi. Sebbene si sia ormai concordi nel ritenere che le loro dichiarazioni non debbano considerarsi di per sé inattendibili, è comunque chiaro che il minore è più esposto dell'adulto a fenomeni suggestivi ed è necessaria una maggiore cautela per evitare che la loro narrazione possa essere falsata proprio attraverso inadeguate modalità d'intervista.

Non per questo, però, bisogna evitare di ascoltare il minore o non tenere conto, nella decisione finale, delle sue dichiarazioni. Anzi, “il minore ha bisogno di essere ascoltato e il procedimento giudiziario è indicato come uno dei campi dell'ascolto, spostando l'interrogativo da “se” ascoltare al “come” ascoltare il minore”.

Rischio di un “trauma da processo”

L'esperienza del processo determina nel minore un trauma, un accentuato stress emozionale, anche nei casi in cui egli è coinvolto soltanto a titolo di persona informata sui fatti. L'effetto ansiogeno che inevitabilmente si determina, è riconducibile a un insieme di fattori: il dover deporre in un contesto freddo e incomprensibile e dinanzi a soggetti alieni, il dover ricordare l'esperienza del reato, il dover subire in caso di dibattimento l'esame incrociato delle parti e il doversi confrontare con l'autore della condotta illecita, tutti fattori che hanno un forte e negativo impatto psicologico.

Oltre a ciò, il trauma che il minore vive a causa dell'audizione ha ripercussioni immediate sulla sua capacità di comunicare e rievocare correttamente e con precisione l'evento cui ha assistito, comportando seri problemi per quanto riguarda il corretto accertamento dei fatti sotto il profilo della genuinità e spontaneità della prova.

Rischio di contagio dichiarativo

Almeno oltre una certa soglia di maturazione psicofisica, il problema non è tanto la capacità cognitiva del minore, ma la sua accentuata inclinazione a incorporare informazioni post evento nel proprio patrimonio mnemonico. È come se la sua fosse una “memoria in progress”, o addirittura una sorta di memoria creativa: l'evento esterno non lascia nella retina della memoria del minore un fotogramma, destinato a rimanere stabile, nella sua fissità, bensì gli elementi di base per un quadro, che potrà essere completato sfruttando sollecitazioni, spunti o stimoli successivi.

È chiaro, dunque, come un intervento metodologicamente e psicologicamente inadeguato può compromettere la spontaneità delle risposte e realizzare quell'effetto che è chiamato, dagli esperti del settore, “contagio dichiarativo”. Tale fenomeno può conseguire all'attivazione di percorsi investigativi privati paralleli a quello giurisdizionale.²⁰ A tal fine, dunque, il contatto tra il minore e coloro che ne raccolgono le prime dichiarazioni è estremamente rilevante e in grado di condizionare il futuro del processo.

Il primo fenomeno suggestivo è quello esercitabile dal contesto educativo-familiare che si relaziona col minore già all'indomani dei fatti: di regola, il genitore o l'insegnante sono i primi destinatari delle conoscenze di cui il minore è portatore. Interrogazioni, richieste di informazioni da parte di costoro, ripetuti inviti a raccontare l'accaduto, sono tutti comportamenti che, anche se tenuti in buona fede, consentono da un lato la riproduzione all'infinito del trauma vissuto; dall'altro inducono ricordi, reminiscenze rispondenti più alle attese di sapere dell'adulto che alla realtà percepita dal minore. In considerazione dell'etero induzione, consapevole o inconsapevole, di contenuti inquinanti da parte dei genitori è sconsigliabile la loro presenza nel corso dell'esame: il minore ascoltato potrebbe sentirsi condizionato dalla presenza della persona con cui ha avviato lo svelamento, a causa dell'ineliminabile impatto emotivo che questo produce nel ricevente; il minore potrebbe, inoltre, sentirsi a disagio nel riferire aspetti diversi da quelli rilevati al primo confidente.

Oltre a questo, il minore sarà costretto a subire sommarie informazioni di p.g., audizioni del p.m., assunzione di informazioni da parte della difesa dell'imputato, integrazioni probatorie in fase di udienza preliminare, prima di arrivare alla testimonianza dibattimentale. Ognuno di questi momenti può rappresentare l'occasione per l'introduzione di effetti suggestivi, di ricostruzione fantastiche, di riorganizzazione del ricordo per adeguarlo ad eventuali informazioni successive.

Ecco perché non dovrebbe essere consentito il contatto diretto dell'inquirente, pubblico o privato, con il minore: consentendo l'interpellato da parte di soggetto interessato ad una determinata ricostruzione dei fatti si rischia che il minore faccia proprio il punto di vista dell'interrogante cercando di non deluderne le attese.²¹

¹⁸ Queste garanzie sono previste anche con riguardo al minore che abbia assistito a un reato e debba essere ascoltato quale persona informata sui fatti.

¹⁹ Per questi soggetti l'ordinamento giuridico dovrebbe predisporre un'audizione protetta che, tutelando la personalità e la salute del dichiarante, evitandogli per quanto possibile il trauma derivante dal processo e dal contatto diretto con l'accusato, assicuri il rispetto dei diritti di difesa.

²⁰ Il fenomeno è conosciuto dalla giurisprudenza, che ha avuto modo di analizzarlo in occasione delle analisi della testimonianza dei collaboratori di giustizia, ed è connesso alla diffusione di notizie ad alto impatto emotivo in ambienti ristretti, caratterizzati dall'omogeneità degli interessi e dalle peculiarità delle persone che li compongono.

²¹ Inoltre, le domande suggestive solitamente tipiche dell'approccio investigativo potrebbero veicolare, più o meno consapevolmente, la creazione di ricordi.

Un'esclusione totale di ogni contatto diretto con l'inquirente appare, però, una strada difficilmente percorribile. L'inquirente, per dovere istituzionale, deve essere messo nella condizione di poter esercitare l'azione penale e di fissare le coordinate dell'accusa su cui il giudice sarà chiamato a pronunciarsi, anche attraverso la verifica della pertinenza-rilevanza dell'apporto conoscitivo del minore. Sebbene dovrebbe essere l'incidente probatorio la sede più idonea per acquisire le conoscenze del minore; il p.m. deve essere messo nella condizione di individuare l'addebito da cui l'imputato dovrà difendersi e sul quale il minore deve essere sentito. Un incidente probatorio a scatola chiusa senza conoscere con la dovuta precisione i termini del *thema probandum* rischia di trasformarsi in un boomerang, sia per il processo, sia per la serenità dello stesso dichiarante.

È evidente come i rischi di contagio dichiarativo aumentino nell'ambito dell'investigazione difensiva, che è funzionalmente e direttamente orientata all'acquisizione di elementi di prova pro reo. Più l'indagine è "parzialmente orientata, maggiore è, infatti, il rischio di patologiche ricostruzioni".

Ma se si concede al p.m. di ascoltare il minore, per la necessaria uguaglianza tra i diritti dell'accusa e quelli della difesa necessaria a garantire un giusto processo come sancito dall'art. 111 della Costituzione Italiana, non si può impedire al difensore di avere un colloquio con il minore.

Bisognerebbe, allora, che entrambe le modalità di conduzione di queste interviste fossero specificamente disciplinate, ma ciò non avviene nel quadro normativo esistente.

Rischio derivante dalla reiterazione

La reiterazione delle interviste sarebbe da evitare perché i risultati delle successive tenderebbero ad inglobare le precedenti, o meglio i contenuti delle domande e delle risposte in cui sono articolate. Inoltre, questa reiterazione potrebbe comportare quella che è stata definita "*vittimizzazione secondaria*" (in giurisprudenza si veda ad esempio Cass. 18 settembre 2007).

Numerosi studi sull'argomento hanno evidenziato come la ripetizione di audizioni con modalità e dinamiche distinte, ad opera di soggetti diversi, nei confronti della stessa fonte minore d'età, può ingenerare nel dichiarante l'impressione che la sua parola non venga creduta dall'adulto e provocare una perdita di fiducia nell'interlocutore, che porta, di riflesso, ad ottenere un risultato contrario a quello voluto. Il minore, a questo punto, può chiudersi, ritirarsi e non palesare le conoscenze di cui è portatore o, viceversa, "*inventare una verità, inframezzando il discorso con elementi inesatti, volti esclusivamente a compiacere l'interrogante*" (G. Gulotta, L. De Cataldo Neuburger, S. Pino, P. Magri, *Il bambino come prova negli abusi sessuali*, in C. Cabras (a cura di), *Psicologia della prova*, Milano, 1996, p. 185).

Il ruolo dell'esperto

Fondamentale nella valutazione e nella raccolta delle dichiarazioni del minore è il ruolo dell'esperto. Infatti, la prima cosa che gli operatori sono tenuti ad accertare, mediante l'ausilio di un perito, sono le capacità cognitive, emotive e sociali del minore. Il perito deve essere un esperto in materia di minori, perché c'è il rischio che il suo intervento, vista la delicatezza dei fatti esplicitati, crei un danno ancor più grave sul minore.

L'esperto deve analizzare primariamente se il minore sia in grado di differenziare i suoi pensieri e sentimenti dai dati reali e se è in grado di cogliere il significato della sua posizione di testimone. In un secondo momento dovrà appurare l'influenza delle valenze effettivo-emotive sulla funzionalità della memoria e sulle capacità di giudizio morale specie in relazione alle sue concezioni di verità e bugia.²² L'esperto può, ancora, fornire un'assistenza

all'interrogante nel compimento dell'esame. Il suo intervento, in tal caso, riguarda più aspetti: il modo in cui si deve assumere le domande, il linguaggio da impiegare, le spiegazioni che vanno date al minore sui significati giuridici delle attività che si sta compiendo.

Egli assume, essenzialmente, la veste di interprete, di filtro psicologico tra l'interrogante e la fonte di prova, funzionale al contenimento sia dell'impatto traumatico sia della suggestionabilità attraverso l'indicazione all'operatore delle tecniche più opportune per un migliore esame²³ (Cass. Pen., 30 agosto 1995).

Valutazione delle dichiarazioni

L'orientamento attuale è quello di considerare credibile il racconto di un minore caratterizzato da una modalità di esposizione dei fatti spontanea e coerente.²⁴

La giurisprudenza in materia ha affermato che nel valutare le dichiarazioni dei minori il controllo del giudice deve essere "*diretto ad escludere che l'accusa possa essere in concreto frutto di auto o etero suggestione del soggetto, ovvero frutto della sua esaltazione e fantasia ovvero della sua immaturità psichica, e tale controllo va effettuato attraverso un esame dell'origine, delle modalità e del contenuto della dichiarazione del minore, nonché della sua organicità, uniformità e costanza, almeno nelle parti essenziali*" (Corte d'Appello di Milano, Sez. pen. 1, sent. n. 1756 del 17/11/97).

Ancora sul tema la Corte di Cassazione ha affermato che per avere una testimonianza genuina, il cui risultato sia dotato di alta affidabilità, è necessario che il metodo con cui si svolge l'intervista dei bambini sia corretto e la formazione della prova dichiarativa non sia manipolata, anche inconsapevolmente, da coloro che hanno condotto gli interrogatori.²⁵

I bambini molto piccoli, inoltre, hanno una memoria malleabile e possono incorporare nel loro patrimonio mnemonico delle informazioni ricevute dagli intervistatori fino a creare dei falsi ricordi autobiografici. Pertanto, è necessario che colui che li interroga non ponga inopportune domande inducenti e suggestive e non trasmetta informazioni che vengono recepite dai bambini ed utilizzate nel rispondere.

Per controllare che il bambino non abbia inteso compiacere

²² Si può, dunque, affermare che l'indagine psicologica concerne due aspetti fondamentali: l'attitudine del minore ad essere ascoltato sotto il profilo intellettuale e affettivo, e la sua credibilità.

²³ Il ruolo dell'esperto va, però, tenuto ben distinto da quello del giudice. Al primo spetta valutare la idoneità e la capacità ad essere ascoltato del minore, intesa come disponibilità delle competenze strumentali, linguistiche e comunicative per fornire una dichiarazione di scienza e come possesso delle normali funzioni della memoria. Al giudice, e solo a lui, spetta decidere sull'attendibilità giuridica della deposizione del minore, dunque, sulla sua credibilità, con una valutazione propedeutica all'adozione di determinazioni finali circa la fondatezza o meno dell'ipotesi accusatoria.

²⁴ Invero, il carattere progressivo della narrazione non è di per sé indicatore di una mancanza di genuinità del racconto. È infatti naturale, soprattutto quando il minore è anche vittima di abuso sessuale, che sia per pudore, sia a seguito dell'attivazione di un processo di rimozione psichica, non riveli, inizialmente tutti i dettagli che emergono a seguito dell'incalzare delle domande o grazie ad un processo di elaborazione del trauma.

²⁵ Gli studi sulla memoria infantile hanno comprovato come i bambini presentino modalità relazionali orientate in senso imitativo e adesivo, siano influenzabili da stimoli potenzialmente suggestivi e, non avendo adeguate risorse critiche e di giudizio ed un distinto sentimento del sé, tendano a non differenziare le proprie opinioni da quelle dell'interlocutore.

l'interlocutore ed adeguarsi alle sue aspettative, è utile poter ricostruire la genesi della notizia di reato, cioè focalizzare quale sia stata la prima dichiarazione del minore che, se spontanea, è la più genuina perché immune da interventi intrusivi, quali siano state le reazioni emotive degli adulti coinvolti, quali domande; e ancora se la narrazione del bambino si sia amplificata nel tempo; “è necessario verificare se l'incremento del racconto sia dovuto alla abilità degli intervistatori oppure a loro indebite interferenze” (Cass. pen., Sez. 3, 7 giugno 2007, n. 34902).

Nella valutazione delle dichiarazioni del minore occorre, infine, valorizzare altri elementi, quale la reiterazione spontanea del racconto a persone diverse e in contesti diversi ma con gli stessi contenuti, e l'assenza di sentimenti di malanimo ovvero ricostruzioni fantastiche.

Provvedimenti normativi: uno sguardo d'insieme

Nella consapevolezza della naturale fragilità dei soggetti minori d'età, non ancora pienamente formati da un punto di vista psicofisico, sia il legislatore nazionale, che quello internazionale ed europeo sono intervenuti con provvedimenti normativi stratificati nel tempo volti alla salvaguardia della personalità del minore, soprattutto con riguardo ai reati a sfondo sessuale.

– La Convenzione di New York e le Convenzioni dell'Unione Europea

L'istituto dell'ascolto della persona minore di età è stato introdotto quale principio generale nell'ordinamento interno dall'art. 12 della legge 176/1991 di ratifica²⁶ della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989. Tale Convenzione prevede quale principio generale il diritto per ogni fanciullo capace di discernimento di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa e che quest'opinione sia debitamente presa in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

Il diritto del minore di essere ascoltato viene poi rafforzato dalla CEDU sull'esercizio dei diritti dei minori adottata dal Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1996, ma ratificata in Italia solo nel 2003 con la legge comma 77 del 20 maggio 2003.

La Convenzione prevede che al minore che abbia capacità di discernimento debba essere riconosciuto, oltre al diritto a essere ascoltato, anche quello di ricevere informazioni sui procedimenti giudiziari che lo riguardano e delle eventuali conseguenze di ogni decisione presa dall'Autorità Giudiziaria.

Inoltre, con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza, l'ascolto del minore diventa un tema centrale delle politiche dell'UE.²⁷

– La carta di Noto

Nel 1996 si è tenuto a Noto un convegno avente come tema “l'abuso sessuale sui minori e processo penale”. A conclusione dell'incontro di esperti magistrati, avvocati, docenti di diritto penale, psicologi giuridici, esperti in scienze forensi, è stato redatto un documento, la c.d. “Carta di Noto”, contenente linee guida per un corretto e efficace esame del minore vittima di abusi sessuali.²⁸

La Carta di Noto prevede, innanzitutto che gli incarichi di consulenza tecnica e perizia in materia di abuso sessuale, devono essere affidate a professionisti che abbiano conseguito una specifica formazione. Nel raccogliere e valutare le informazioni del minore gli esperti devono: utilizzare metodologie *evidence-based* e strumenti (test, colloqui, analisi delle dichiarazioni, ecc.) che possiedano le caratteristiche di ripetibilità e accuratezza e che siano

riconosciuti come affidabili dalla comunità scientifica di riferimento; esplicitare i modelli teorici utilizzati, così da permettere la valutazione critica dei risultati.

Ancora, si prevede che le dichiarazioni del minore vadano sempre assunte utilizzando protocolli d'intervista o metodiche ispirate alle indicazioni della letteratura scientifica, nella consapevolezza che ogni intervento sul minore, anche nel rispetto di tutti i canoni di ascolto previsti, causa modificazioni, alterazioni e anche perdita dell'originaria traccia mnemonica. Un particolare approfondimento dovrà essere effettuato in ordine all'abilità del minore di organizzare e riferire il ricordo in relazione alla complessità narrativa e semantica delle tematiche in discussione e all'eventuale presenza di influenze suggestive, interne o esterne, derivanti dall'interazione con adulti.

Le attività di acquisizione delle dichiarazioni e dei comportamenti del minore devono essere video-registrate,²⁹ in quanto anche gli aspetti non verbali della comunicazione sono importanti per una corretta valutazione.

L'art. 15 prevede, inoltre, l'incidente probatorio come sede privilegiata di acquisizione delle dichiarazioni del minore nel corso del procedimento, sempre che venga condotto in modo da garantire, nel rispetto della personalità in evoluzione del minore, il diritto alla prova costituzionalmente riconosciuta.

Bisogna, però, precisare che la Carta di Noto, benché rappresenti un utile guida per l'operatore giudiziario, è priva di qualsiasi valore normativo; rappresenta, dunque, solo delle linee guida la cui violazione non può comportare alcun tipo di inutilizzabilità.³⁰ Lo scopo di tale documento è, infatti, quello di fornire dei suggerimenti metodologici che consentano di contemperare le esigenze di protezione del minore con quelle connesse alla genuinità della fonte dichiarativa.

– L'introduzione dell'istituto in Italia: legge 66/1996

Influenzato dal panorama internazionale, il legislatore italiano ha emanato la legge 15 febbraio 1996 n. 66, rivista e modificata

²⁶ La legge di ratifica della Convenzione di New York è fondamentale perché, innanzitutto, inserisce nell'ordinamento italiano un vero e proprio diritto del minore di essere ascoltato, e lo fa con riguardo a tutti i procedimenti giudiziari che riguardano un minore capace di discernimento. Fino a quel momento, infatti, l'ordinamento interno prevedeva che il minore fosse ascoltato in pochi procedimenti e per casi tassativi.

²⁷ L'art. 24 prevede, infatti, il diritto dei minori di esprimere liberamente la loro opinione e impone che questa venga presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

²⁸ Nel corso degli anni la Carta di Noto è stata aggiornata tenendo conto “dell'introduzione di nuove normative e dei progressi della ricerca scientifica”, come si legge nella premessa all'ultimo aggiornamento.

²⁹ La videoregistrazione è finalizzata anche a ridurre le audizioni del minore.

³⁰ Cfr. Cass. pen., Sez. 3, 10 aprile 2008, n. 20568, secondo la quale “i principi posti, in tema di esame testimoniale dei minorenni parti offese nei reati di natura sessuale, dalla c.d. Carta di Noto, lungi dall'avere valore normativo, si risolvono in meri suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso, come illustrato nelle premesse della Carta medesima”; Cfr. anche Cass. pen., Sez. 3, 14 dicembre 2007, n. 6464 secondo la quale “in tema di esame testimoniale dei minorenni parti offese nei reati di natura sessuale, le cautele metodologiche prescritte nella c.d. Carta di Noto, pur di autorevole rilevanza nell'interpretazione delle norme che disciplinano l'audizione di detti soggetti, presentano carattere non tassativo, sicché l'eventuale inosservanza di dette prescrizioni non comporta la nullità dell'esame stesso”.

dalla successiva legge 269/1998, sulla violenza sessuale che, oltre ad inserire nel codice penale le diverse fattispecie di reati sessuali commessi a danno di minori, ha previsto all'art. 609-decies del codice penale l'assistenza morale e psicologica per il minore in ogni fase del procedimento penale. Ha inserito, inoltre, nel codice di procedura penale, il comma 1bis all'art. 392 e il comma 5bis all'art. 398, i quali prevedono un incidente probatorio speciale per i minori vittime di abusi sessuali e specifiche modalità di audizione, norme modificate successivamente con la legge 38/2009.

– *La Decisione Quadro 2001/220/GAI*

A rafforzare la tutela del minore a livello europeo, viene emanata la Decisione Quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale.

L'art. 2 di questa Decisione Quadro del Consiglio dell'UE impone a ciascuno stato membro di prevedere nel proprio sistema giudiziario, un ruolo effettivo e appropriato delle vittime, adoperandosi affinché alle stesse sia garantito un trattamento rispettoso della loro dignità personale e assicurando un trattamento specifico alle vittime particolarmente vulnerabili.

Sempre in tema di audizione della vittima, il successivo art. 3 impone agli Stati membri di adottare misure che assicurino un esame della vittima soltanto per quanto necessario al procedimento penale. Inoltre, l'art. 8 prevede la tutela della riservatezza e dell'immagine della vittima e dei suoi familiari, nonché l'impegno degli stati a evitare che vi siano dei contatti all'interno dei palazzi di giustizia tra la vittima e l'autore del reato proteggendo altresì le vittime, soprattutto le più vulnerabili, come i minori, dalle conseguenze della loro deposizione in pubblica udienza. In tal caso, infatti, la norma prevede che ciascuno Stato membro garantisca alla vittima la facoltà, sulla base della decisione del giudice, di rendere la testimonianza in condizioni che consentano di conseguire tale obiettivo e che siano compatibili con i principi fondamentali.

– *La direttiva 2012/29/EU*

Il 25 ottobre 2012 è stata adottata la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2012/29/UE recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, la quale sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale.

Tale direttiva, con riguardo ai minori, prevede una specifica tutela per la vittima minorenni dentro e fuori del processo. L'art. 24 di tale direttiva dispone, infatti, che gli Stati membri debbano provvedere affinché nell'ambito delle indagini penali tutte le audizioni del minore vittima di reato possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni possano essere utilizzate come prova nei procedimenti penali.³¹

– *Le linee guida del Consiglio d'Europa*

Il Consiglio d'Europa, il 17 novembre 2010 ha adottato le linee guida per una giustizia a misura di minore allo scopo specifico di garantire che la giustizia sia sempre sensibile nei confronti dei bambini, indipendentemente da chi sono o da ciò che hanno fatto. Per essere a misura di minore, la giustizia dovrebbe incarnare gli ideali propri dell'amicizia; dovrebbe cioè sapersi porre come un amico, che è una persona che ti tratta bene, che si fida di te e di cui ti puoi fidare, che ascolta quello che hai da dire e a cui presti ascolto, che ti capisce e che sei in grado di capire, e come un vero amico avere il coraggio di dirti quando sei nel torto e stare dalla tua parte per aiutarti a trovare una soluzione. Un sistema giudiziario a misura di minore deve saper trattare i bambini con dignità, rispetto, attenzione ed equità. Deve essere accessibile, comprensibile e affidabile.

Tali linee guida fissano cinque principi fondamentali per il minore: a) partecipazione; b) interesse superiore del minore; c) dignità; d) tutela contro la discriminazione; e) tutela giurisdizionale. Esse sottolineano la necessità che le opinioni del minore siano tenute in debita considerazione e, affinché la sua partecipazione sia significativa, gli organi competenti debbono prestare adeguata attenzione al livello di maturità e alla capacità di comprensione raggiunta in base all'età.

– *La Convenzione di Lanzarote e la legge di ratifica*

Il 25 ottobre 2007 è stata sottoscritta a Lanzarote la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, entrata in vigore il 1 luglio 2010. Tale Convenzione prevede che ogni Stato adotti le necessarie misure legislative per garantire che le indagini e le azioni penali siano svolte nel migliore interesse e nel rispetto dei diritti del minore.³²

La Convenzione di Lanzarote è stata ratificata in Italia con la legge 1 ottobre 2012, n. 172, che interviene a colmare un vuoto normativo fino a quel momento esistente.

In particolare l'art. 5 della legge in questione ha aggiunto il comma 1ter nell'art. 351 c.p.p. per stabilire che la p.g., nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater, 600quinquies, 601, 602, 609bis, 609-quater, 609-quinquies, 609octies e 609undecies c.p., è tenuta ad avvalersi, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile nominato dal p.m., e il comma 1bis nell'art. 352 c.p.p. per prevedere che analogo obbligo gravi sul p.m. che intenda assumere informazioni da un minorenne. Infine ha aggiunto il comma 5bis nell'art. 391bis c.p.p. per porre lo stesso dovere a carico del difensore che proceda a investigazioni.

Il novellato art. 351, comma 1ter, ha introdotto un nuovo istituto che potrebbe denominarsi "assunzione assistita di informazioni da persone minori" e si può considerare la norma capostipite, perché contiene in dettaglio l'elenco di tutti i reati in materia sessuale nei cui procedimenti le informazioni devono essere assunte dal minore in presenza di un professionista psicologo o psichiatra. L'esperto, dunque, affianca il soggetto istituzionalmente preposto all'audizione effettuando una mediazione nella raccolta delle dichiarazioni, fondata sul presupposto che i minori, in quanto soggetti in età evolutiva, necessitano di particolari cautele. Si tratta di una scelta volta non a sostituire la parte investigante con l'esperto ma a consentire all'autorità procedente di dotarsi delle abilità necessarie all'audizione del minore.

L'ausilio dello psicologo o dello psichiatra infantile all'autorità che procede all'assunzione di informazioni da persone minori sembra sia stato reso obbligatorio dalla novella in esame. La perentorietà dell'indicativo presente utilizzato nel testo di tutte le norme in commento, tuttavia non reca traccia di sanzioni comminate

³¹ Prevede, inoltre, che le norme procedurali per le registrazioni audiovisive e la loro utilizzazione siano determinate dal diritto nazionale.

³² Dispone, inoltre, che siano adottate le misure opportune per garantire che i colloqui con il minore abbiano luogo senza ritardi ingiustificati dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti e che le interviste con il minore si svolgano, ove necessario, in locali appositi o adattati allo scopo, che quest'ultime siano svolte da operatori formati a tale scopo e che le stesse persone, se possibile e opportuno, conducano tutte le interviste con il minore, considerando che il numero di interviste deve essere quanto più limitato possibile e nella misura strettamente necessaria ai fini del procedimento penale.

per l'inosservanza dell'obbligo di assistenza e la violazione della regola che impone la presenza dell'esperto non può neppure avere l'effetto di rendere l'atto inutilizzabile. Tale sanzione, infatti, non è stata espressamente prevista. La presenza dell'esperto è piuttosto una cautela, rimessa alla valutazione del p.m., ai fini del giudizio di attendibilità e genuinità della deposizione del minore.

La legge modifica la disciplina del c.p. in materia di reati sessuali introducendo nuove fattispecie criminose e nuove pene accessorie nonché modificando le norme già esistenti.³³

In estrema sintesi, le modifiche apportate al codice di rito sono: inserimento di nuovi reati alla lista di quelli contemplati dall'art. 51, comma 3bis e comma 3quinqes c.p.p., tra cui il nuovo reato di associazione per delinquere diretta a commettere reati in tema di sfruttamento e abuso sessuale contro i minori (art. 416 comma 7 c.p.); modifica all'art. 282bis comma 6 c.p.p., relativo all'allontanamento dalla casa familiare, introducendo nel testo della norma nuovi titoli di reato; modifica del catalogo dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, aggiungendo a tale elenco la fattispecie di atti sessuali con minorenni di cui all'art. 609quater commi 1 e 2 c.p.; nel catalogo dei reati per i cui procedimenti la durata massima delle indagini è di due anni viene incluso il secondo comma dell'art. 600ter c.p. relativo al commercio di materiale pornografico; modifica alla disciplina del patteggiamento, volta ad escluderne l'applicazione in tutte le ipotesi di prostituzione minorile definite dall'art. 600bis c.p.

L'audizione protetta del minore: tecniche di intervista

Gli esperti di psicologia infantile in collaborazione con gli operatori giuridici hanno elaborato tecniche di intervista standardizzate che consentono di garantire la valorizzazione massima delle acquisizioni delle informazioni rese dal minore, riducendo al minimo lo stress emotivo e i rischi cui si incorrerebbe.

In particolare quattro sono le tecniche che hanno avuto maggior seguito: 1) l'intervista cognitiva; 2) l'intervista strutturata; 3) la Step Wise Interview; 4) il protocollo operativo ideato dalla Squadra Mobile della Questura di Roma.

Intervista cognitiva

L'intervista cognitiva, elaborata dagli psicologi statunitensi Ed Geiselman e Ron Fisher nel 1984, in risposta alle numerose richieste ricevute da parte di ufficiali di polizia e professionisti legali, per ottenere un metodo che migliorasse l'interrogatorio dei testimoni.³⁴

Questa tecnica è basata su principi psicologici riguardanti il ricordo ed il recupero di informazioni dalla memoria. È nata come tecnica diretta agli adulti,³⁵ ma la sua estensione ai minori è stata prevista dallo stesso Geiselman che ha individuato una serie di criteri nuovi da utilizzare in questa situazione.

Il metodo di intervista si basa su alcuni principi teorici: in primo luogo, ci sono numerosi metodi per recuperare dalla memoria un evento, per cui informazioni non accessibili con una tecnica possono esserlo con un'altra. Inoltre, bisogna tener conto che ci sono molteplici parti che compongono una traccia di memoria³⁶ ed un suggerimento per il recupero è effettivo purché ci sia una sovrapposizione tra esso e l'informazione codificata. Più sono gli indizi che concorrono al recupero dell'informazione, maggiore è la possibilità di recupero dell'informazione stessa. Infine, si rileva come informazioni memorizzate in precedenza diventano tanto più accessibili quanto più il contesto e il vissuto al momento della rievocazione assomigliano a quello iniziale. Per questo motivo viene adottata una strategia di ricostruzione del contesto facendo in modo

che l'intervistato si metta mentalmente nella situazione iniziale.

Durante lo svolgimento dell'intervista vengono impiegate quattro tecniche mnemoniche di recupero delle informazioni:

- a) quella di ricostruire il contesto; viene chiesto al soggetto di ricostruire mentalmente il contesto fisico e personale esistito al momento del fatto per riuscire così ad aumentare l'accessibilità dell'informazione conservata in memoria. Si chiede inoltre, di recuperare un'immagine o un'impressione circa le caratteristiche ambientali della scena originale (per esempio la disposizione degli oggetti nella stanza), di commentare le reazioni emozionale e le sensazioni avute in quel momento (sorpresa, rabbia, ecc..) e di descrivere qualsiasi suono, odore o condizioni fisiche (caldo, umido, fumo, ecc..) che fossero presenti nel contesto in cui si è svolto il fatto;
- b) la seconda tecnica consiste nel chiedere al minore di riportare tutto quello che ricorda, indipendentemente dall'importanza;³⁷
- c) in terzo luogo, si può chiedere al minore di ricordare gli eventi partendo da punti di vista diversi, come se fosse un altro soggetto, oppure se si trovasse in un punto diverso del luogo;³⁸
- d) la quarta e ultima tecnica è quella di chiedere al minore intervistato di ricordare partendo da diversi momenti nel tempo, iniziando, ad esempio, dalla fine o dalla metà o, ancora, dall'episodio più rilevante.

L'intervista si divide in varie fasi: la prima è quella della conoscenza, utile a instaurare un buon rapporto con il minore, che deve sentirsi a proprio agio;³⁹ la seconda fase è quella della libera narrazione⁴⁰ chiedendo di ricostruire il contesto, si passa alla fase delle domande e a racconto finito si invita il minore a ripetere quanto fin lì riferito, mutando l'ordine e/o la prospettiva dei fatti.

L'intervista "strutturata"

L'intervista "strutturata" è una metodologia basata sulla intervista cognitiva, ma semplificata rispetto a questa e frequentemente utilizzata per i bambini in età pre-scolare.

³³ In particolare è stato introdotto all'art. 414bis c.p. l'inedito delitto di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia; è stata configurata una nuova aggravante dell'associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati in tema di sfruttamento e abuso sessuale (art. 416 c.p.); è stato sostituito l'art. 572 c.p. rubricato ora "maltrattamenti contro familiari e conviventi"; è stato introdotto un nuovo comma nel testo dell'art. 583bis c.p. prevedendo nuove pene accessorie per le mutilazioni genitali femminili, compresa la decadenza dall'esercizio della potestà genitoriale; sono stati sostituiti gli art. 600bis e 600septies c.p.; sono stati modificati gli art. 600ter, 602ter, 604, 609quater, 609sexies, 609nonies c.p.; ha introdotto un nuovo art. 602quater rubricato "ignoranza della persona offesa", e la nuova fattispecie di adescamento di minori all'art 609undecies c.p.; sono infine stati abrogati gli art. 609sexies e 602bis c.p.

³⁴ È, dunque, una metodologia che consente agli operatori di Polizia di interrogare un minore minimizzando il rischio di contaminazione dei ricordi, facendo sì che gli stessi possano fornire racconti accurati e completi.

³⁵ Poiché questo metodo comporta l'attuazione di tecniche mnemoniche che richiedono un certo sviluppo cognitivo non è utilizzabile per bambini in età prescolare, che non abbiano compiuto almeno otto anni.

³⁶ La traccia di memoria è composta da parecchi elementi, detti *cue*.

³⁷ Queste potranno essere utili per riuscire a ricollegare i vari dettagli dello stesso fatto riferiti in momenti diversi.

³⁸ Lo scopo è quello di aumentare la quantità di dettagli del racconto.

³⁹ Qui l'intervistatore dovrà chiarire il proprio ruolo e lo scopo del colloquio, rassicurando il minore e informandolo dei propri diritti.

⁴⁰ Durante questa fase è importante non interrompere il racconto, si interviene solo se necessario per incoraggiare il minore a continuare il racconto.

Si articolano nelle stesse fasi previste per l'intervista cognitiva, con la differenza che non si applicano le tecniche mnemoniche.

In sintesi, vengono impiegate semplici tecniche in fasi distinte l'una dall'altra, partendo da notizie più generali fino a quelle più specifiche, utilizzando domande poco inducenti e cercando in intervenire il meno possibile.

La "Step Wise Interview"

Consapevoli della necessità di porre al minore domande che lo aiutino a ricordare ma che non producano interferenze con i suoi ricordi originari, un gruppo di professionisti dell'Home Office, in sinergia con il Department of Health, nel 1992, ha diffuso in Gran Bretagna un *Memorandum of Good Practice on Video-Recorded Interview with Child Witnesses in Criminal Proceeding*, che da indicazioni sulle modalità che devono essere seguite nell'intervistare un minore.

Una procedura rappresentativa del metodo proposto dal *Memorandum of Good Practice*, che gli psicogiuristi considerano idonea a raggiungere buoni risultati, è la cosiddetta *Step Wise Interview*.⁴¹

La *Step Wise Interview* prevede nove fasi, che devono essere scrupolosamente attuate in successione.

Fase 1: Creare un buon rapporto con il bambino

Serve a costruire con il minore un buon rapporto di fiducia e creare un'atmosfera quanto più tranquilla e serena possibile. I modi per raggiungere questo scopo variano a seconda dell'età, delle necessità e dell'ansia del minore.⁴²

L'intervista dovrebbe avere come protagonisti unicamente il minore e il suo intervistatore ma ci sono situazioni in cui è opportuno, o in cui il minore lo richiede, che vi sia la presenza di altre figure di supporto. È assolutamente sconsigliata la presenza al colloquio di altri adulti coinvolti nella vicenda, come genitori o terapeuti, la cui presenza potrebbe compromettere l'integrità della procedura e rendere difficile al minore l'elaborazione dei dettagli della vicenda.

Fase 2: Chiedere al bambino il racconto di eventi neutri riferentesi a particolari specifici della sua vita

Prima di iniziare l'intervista è necessario acquisire quante più informazioni possibili sulle capacità del minore di ricordare, di rievocare, di fornire dettagli, sulle conoscenze spazio/tempo.⁴³ A tal fine gli si chiede di raccontare uno o due eventi neutri come ad esempio una gita, una festa di compleanno, una giornata al parco.

Fase 3: Accertarsi che il minore dica la verità appurando che conosca il significato di "verità"

Questo tema viene presentato al bambino in modo generale, ad esempio con una domanda del tipo «sai cosa significa dire la verità?». Se il bambino non è in grado di dare una risposta, si possono usare domande più specifiche come «se dico che i miei capelli sono lisci, è una bugia o è la verità?».

A questo punto è bene stipulare con il minore un patto: ci si accorda affinché le cose che verranno dette corrispondano solo alla verità. Bisogna chiarire al minore che laddove non sappia rispondere ad una domanda potrà dire che non ricorda, che non conosce la risposta, e lo stesso potrà fare nel caso in cui non capisca ciò che gli è stato chiesto.⁴⁴

Fase 4: Introdurre l'argomento di cui si vuol parlare

Bisogna spiegare al minore in che cosa consiste l'intervista e qual è il suo scopo, ma senza far trapelare quali sono le aspettative.⁴⁵ È bene che l'introduzione al tema sia graduale: occorre iniziare con una domanda generica e proseguire con domande più mirate all'evento.⁴⁶

Le domande utilizzabili per sollevare l'argomento della testimonianza potrebbero essere:

«Sai perché sei qui oggi?»

(se non c'è risposta)

«Se c'è qualcosa che ti preoccupa, è importante per me capirlo» / «Ti è accaduto qualcosa di cui vorresti parlarmi?»

(se non c'è risposta)

«Ho saputo che hai raccontato qualcosa alla tua insegnante/amica/mamma la scorsa settimana. Vuoi raccontarmi di che cosa avete parlato?»

(se non c'è un racconto precedente)

«Ho sentito che qualcosa ti può aver turbato. Raccontami tutto quello che puoi riguardo a questo»

(se non c'è risposta)

«Come ti ho detto, il mio lavoro è di parlare con i bambini di cose che possono averli turbati. È molto importante che io capisca cosa ti può aver agitato. Raccontami per quale motivo tu credi che (il tutore) oggi ti abbia portato qui»

(se non c'è risposta)

«Ho sentito che qualcuno può aver fatto qualcosa che non era giusto fare. Raccontami tutto quello che sai a questo riguardo, tutto quello che ti ricordi»

In nessun caso l'intervistatore dovrà fare il nome della persona sospettata o suggerire cose accadute nel corso dell'eventuale abuso.

Fase 5: Libera narrazione

Una volta introdotto il tema, l'intervistatore deve incoraggiare il minore a raccontare, quanto più liberamente possibile.⁴⁷

Al minore deve essere concesso di procedere a suo modo e secondo i suoi tempi, accettando pause, divagazioni ed elaborazioni anche di dettagli irrilevanti per le indagini. L'intervistatore, dunque, deve resistere alla tentazione di interrompere, di parlare appena il bambino sembra aver finito, e deve riuscire a tollerare le pause e i silenzi.

L'approccio dell'intervistatore dovrebbe manifestarsi mediante un "ascolto attivo", in cui s'impegna a far sì che il bambino sappia che, ciò che quest'ultimo ha raccontato, è stato da lui sentito (ad esempio ripetendo le sue stesse parole).

⁴¹ Si tratta di un protocollo di intervista elaborato nei paesi anglosassoni da *John Yuille*, psicologo e psicoterapeuta canadese, in collaborazione con psicologi, operatori sociali, polizia e pubblici ministeri. Il suo scopo è quello di ridurre al minimo il trauma dell'investigazione per il minore e minimizzare il rischio di contaminazione che l'intervista può avere sulla memoria che il minore ha dell'evento e allo stesso tempo ottenere la maggiore quantità possibile di corrette informazioni ottenibili dal minore.

⁴² Il minore non deve essere mai minacciato o criticato, gli deve essere garantito un rapporto amichevole e deve avere la consapevolezza che per l'intervistatore è importante tutto quello che dirà.

⁴³ Ad esempio è utile porre una domanda del tipo: «il tuo compleanno è stato prima o dopo Natale?»

⁴⁴ È utile informare il minore che non si tratta di un'interrogazione, che non esistono risposte giuste o sbagliate, ma solo risposte vere, e che nessuno lo criticherà o giudicherà per quello che dirà.

⁴⁵ Bisogna, inoltre, tenere presente che alcuni minori possono pensare di aver fatto qualcosa di sbagliato o sentirsi colpevoli, per il fatto di essere ascoltati.

⁴⁶ Il passaggio da un argomento all'altro deve avvenire molto lentamente come le immagini di un film che si susseguono lentamente; altrimenti il pensiero può aderire alla precedente immagine creando distorsione.

⁴⁷ Il minore potrà utilizzare parole proprie e descrivendo, dall'inizio alla fine, tutto quanto è successo, facendo attenzione a non correggerlo e soprattutto senza mettere in dubbio quanto sta raccontando.

Fase 6: Domande generali

Al termine della narrazione libera è possibile iniziare a porre le domande di ordine generale, nel caso in cui il minore non appaia stressato o angosciato. Se, invece, quest'ultimo dovesse sembrare turbato, è necessario valutare la possibilità di interrompere o sospendere il colloquio.

Al minore deve essere posta soltanto una domanda per volta. Il linguaggio utilizzato in ogni domanda deve essere appropriato al bambino, di rado, o forse mai, potrebbe essere appropriato un linguaggio adulto: le proposizioni devono essere semplici e non ambigue, evitando le doppie negazioni o altre costruzioni confusionarie.⁴⁸

Deve anche essere evitato il ripetere le domande subito dopo che un bambino ha risposto, dal momento che ciò può essere interpretato dai minori come una critica alle risposte già date. Quando si vuole ripetere una domanda già fatta, è sicuramente meglio dire con chiarezza al bambino che è una ripetizione, così lui sarà più tranquillo nel rispondere, ad esempio dicendogli: «scusa se ti rifaccio la domanda, ma non ricordo più la risposta».

Fase 7: Domande specifiche

Se dopo le domande generali non si hanno ancora elementi sufficienti, può essere chiesto di rievocare mentalmente il contesto di un dato evento (chiedendogli «ti ricordi che tempo faceva?» oppure «ti ricordi cosa stavi facendo prima?») e di esaminarlo da prospettive diverse («se qualcuno guardava dalla finestra che cosa avrebbe visto?»).⁴⁹

Questa fase può, inoltre, essere utilizzata per affrontare con il minore le contraddizioni emerse durante la narrazione libera (per esempio: «non ho capito bene una cosa che tu hai detto prima...» e ripete le parole del bambino; «me la puoi spiegare meglio?»).

Le *domande a scelta vincolata* non sono raccomandabili, in quanto esse presentano al testimone poche alternative e lasciano supporre che la risposta sia necessariamente una di queste (ad esempio «ma eravate in camera da letto o in salotto?»).

Lo stesso vale per le *domande a scelta multipla*, cioè quelle che contengono molte domande insieme (ad esempio: «ricordi qualcos'altro? Tu stavi guardando la televisione o stavi giocando? E in quale stanza ti trovavi? E poi, la mamma dove era?»). È difficile memorizzare tutte le domande e nello stesso tempo crearsi le relative immagini mentali e, quindi, spesso qualche domanda viene dimenticata e tralasciata. Se si deve rivolgere una domanda di questo tipo occorre che le alternative siano di più di due («il tempo era nuvoloso, sereno o così così?») ed occorre comunque ripeterla successivamente, ponendo le alternative in ordine diverso per controllare se la prima risposta data dal bambino era in qualche modo indotta dalla forma della domanda.

Fase 8: Elementi di supporto per il colloquio

Dopo la narrazione verbale, può essere utile usare delle tecniche che possono massimizzare l'apporto di informazioni fornite dal minore o che permettano ai minori reticenti di parlare delle loro esperienze servendosi di uno stile di intervista meno diretto.⁵⁰

Le tecniche “complementari” sono:

LE BAMBOLE ANATOMICHE

Questa tecnica,⁵¹ consiste nel dare al bambino due bambole provviste di dettagli anatomici (anatomic dolls), maschio e femmina, chiedendogli di mostrare quello che è successo.

SCENO-TEST

Consiste nel far utilizzare al bambino un insieme di bambole raffiguranti una famiglia (bambino/a, mamma, papà, nonni, zii,

animali, ecc.) ed una casa per bambolotti, in cui siano visibili le stanze e tutti gli accessori (la camera da letto, il bagno, la cucina). Il minore, giocando, deve inventare delle storie oppure deve rispondere ad eventuali domande dell'operatore, di solito postegli in modo impersonale (ad esempio «qual è la stanza che piace meno al bambino? Perché?»).

IL DISEGNO

In esso il bambino trasferisce pensieri, sentimenti, comportamenti e relazioni interpersonali in immagini concrete.

In uno studio sui disegni di bambini⁵² sessualmente confrontati con quelli di bambini non abusati, è emerso che le vittime di abuso:

- evitano di disegnare gli aspetti traumatici di quanto hanno subito ma proiettano numerosi indicatori d'ansia, presenza di conflitti familiari e concezioni di se stessi come “oggetti trasparenti”;
- rivelano una rappresentazione sessualizzata del proprio sé;
- assumono, nel disegno, espressioni di tristezza e disorganizzazione affettiva.

Questi aspetti sono soprattutto desumibili dalle spiegazioni che il bambino fa di quello che ha voluto disegnare.

LE FAVOLE DELLA DÜSS

Sono brevi storie, che vengono raccontate al bambino sotto forma di gioco, e che lui deve completare.

Per esempio: “I genitori fanno una festa per il loro anniversario di matrimonio ma il bambino è triste e solo in fondo al giardino: coma mai?” e dalla risposta data dal minore si cerca di comprendere i suoi stati d'animo e le sue paure.⁵³

Fase 9: Conclusione del colloquio

Fase questa importantissima, e da non trascurare. Qui l'intervistatore potrà non solo riassumere quanto il minore ha raccontato, ma ancora più importante è non lasciare il minore in uno stato di tensione, stress o ansia. Occorre trasmettere al minore che quanto ha raccontato è stato molto importante.

Successivamente è opportuno cambiare argomento e riportare la conversazione su un piano emozionalmente “neutro” o piacevole, parlando di altri aspetti che riguardano la vita del bambino.

Protocollo operativo per l'ascolto del minore

Un protocollo operativo per l'ascolto del minore è stato ideato, in Italia, dalla Squadra Mobile della Questura di Roma, collaudato con la Procura della Repubblica di Roma, il quale consente di garantire la valorizzazione massima delle acquisizioni delle informazioni rese dal minore, riducendone al minimo lo stress.⁵⁴

⁴⁸ Alcune domande che utilizzano la parola «perché» possono essere interpretate dai bambini come se ci fosse l'intenzione di attribuire loro colpa e responsabilità. Tali domande dovrebbero essere evitate.

⁴⁹ Quando si tratta di bambini molto piccoli può accadere che abbiano difficoltà a localizzare gli eventi secondo uno schema adulto, ovvero utilizzando i giorni o le date; sarà quindi necessario utilizzare eventi particolarmente significativi per la loro collocazione temporale, come Natale o i compleanni. Lo stesso sistema dovrà essere utilizzato per gli orari, prendendo come riferimento momenti quali la colazione, il pranzo, la cena, l'ora di andare a letto.

⁵⁰ Tuttavia il loro impiego e il modo di interpretarne i risultati sono tutt'ora oggetto di indagine e si preferisce non utilizzarle.

⁵¹ Utilizzata soprattutto in America e in Inghilterra.

⁵² Prima dei quattro anni.

⁵³ Anche le informazioni apportate da questo metodo, però, non possono costituire una prova risolutiva dell'avvenuto abuso sessuale.

⁵⁴ Questo progetto, che inevitabilmente ingloba operativamente la figura

Il modello proposto è quello di un'audizione protetta che vede l'interconnessione dei compiti attribuiti all'investigatore con quelli attribuiti al funzionario psicologo della Polizia di Stato, utilizzando una sala appositamente attrezzata, denominata *Sala Calipari*.⁵⁵

La stanza è collegata ad una sala regia attraverso un sistema di microfoni e telecamere così che l'audizione venga condotta da una sola persona, il funzionario psicologo, ma possa nel contempo essere supervisionata dall'organo inquirente, che se ritiene opportuno approfondire alcuni aspetti, può decidere di intervenire comunicando attraverso un telefono.

L'intervista viene documentata da parte dell'ufficiale di p.g. presente nella sala regia, attraverso la redazione in forma riassuntiva di un verbale di sommarie informazioni e con una relazione tecnica redatta dal funzionario psicologo.

Con questo modo di operare viene messa a disposizione delle indagini una figura professionalmente competente a raccogliere la deposizione di un soggetto dalla personalità fragile come il minore, e si coglie l'importanza di adibire una struttura ad hoc in cui svolgere l'audizione, che metta a proprio agio il minore e permetta uno svolgimento sereno dell'audizione.

Cosa fare se il minore non parla

Può accadere che un minore, per motivi diversi e indipendenti dalle abilità degli operatori che abbiano provato a intervistarlo, non riesca o non sia ancora pronto a parlare di quanto accaduto.

In tal caso, la cosa migliore da fare è interrompere l'intervista senza far trapelare il proprio disappunto, ma anzi, rassicurando il minore e sgravandolo da ogni responsabilità, cercando di non compromettere il rapporto creato.

Se l'età del minore lo consente ci si può anche accordare direttamente con lui circa la possibilità di un secondo incontro.

È importante non obbligare il minore a parlare, ma rispettare il suo silenzio, e soprattutto non minacciare il minore di ritorsioni che porterebbero come unico risultato quello di sentirsi dire che non ricorda e di incombere in un ulteriore chiusura del minore.

Meglio avere "la certezza che il minore ha qualcosa da dire ma non è ancora pronto a rivelarla, piuttosto che obbligarlo a parlare in quel momento".

La valutazione della testimonianza e gli errori degli esperti

I processi che sorgono dalle denunce di abuso sessuale a danno di un minore sono, nella loro quasi totalità, di carattere indiziario, poiché raramente si individuano prove dirette d'abuso.

Le maggiori fonti di errori nella valutazione di abuso sessuale da parte degli esperti vengono individuati principalmente negli errori cognitivi, negli errori connessi alla professionalità dell'esperto e negli errori procedurali.

Gli specialisti possono sbagliare innanzitutto per deformazione professionale, in quanto la specializzazione su un particolare argomento influenza la propria percezione. Fenomeno definito da *Tversky e Kahneman* (1974) con il nome "euristica della disponibilità" e consiste nella tendenza umana ad utilizzare le informazioni e le esperienze che più sono rimaste vive nella memoria: il significato dell'euristica è che ciascuno di noi, in base alla propria cultura e condizione, percepisce ciò che è disposto a vedere. Tale pratica non è di per sé erronea, ma in determinati casi può portare a risultati totalmente erronei, ciò succede ad esempio nel caso degli abusi sessuali, dove le preconcezioni possono influenzare in maniera dannosa l'interpretazione dei dati raccolti e avere conseguenze disastrose per coloro che sono coinvolti.

Un altro errore commesso dagli esperti è quello della perseveranza nella credenza: una determinata teoria viene protetta e difesa da tutti quei dati dell'esperienza da essa discordanti. La tendenza è quella di non mettere in discussione la teoria se non in situazione di crisi, in cui essa si mostra incapace di spiegare e risolvere i problemi.

Uno degli errori più gravi, sempre per le conseguenze dannose che produce, è l'atteggiamento verificazionista (*Nickerson*, 1998): partendo da un'ipotesi, si cercano elementi che la confermino, che la verifichino trascurando ciò che potrebbe disconfermarla, falsificarla.

Un'altra fonte di errore degli specialisti è la sopravvalutazione del significato simbolico, la tendenza a dare un'interpretazione di tipo clinico alla realtà fenomenica, cioè ad interpretare simbolicamente elementi reali. È il caso della valutazione da parte di alcuni psicologi dei disegni di bambini sospettati di essere abusati.⁵⁶

Accade quindi spesso che si interpretino simbolicamente fatti senza che vi siano elementi che giustifichino tale interpretazione, la gravità sta nel fatto che ciò accade in un contesto in cui i giudici credono ai loro consulenti, e in base anche alle loro valutazioni decidono di condannare un individuo.

Uno dei possibili errori procedurali compiuti dagli specialisti, in particolare dagli psicologi o psicoterapeuti, è la confusione tra il compito terapeutico e il compito processuale, nei casi in cui siano chiamati a testimoniare in un processo che veda un loro paziente coinvolto come vittima. Da un lato lo psicologo è abituato a trattare con il proprio paziente in modo empatico, egli considera come vera qualsiasi cosa che il paziente affermi, in quanto si tratta di contenuto psichico della mente del paziente, dall'altro in ambito processuale è indispensabile trovare dei riscontri fattuali a quanto viene affermato, lo psicologo assume un ruolo diverso, egli deve controllare le affermazioni su fatti che il paziente riporta, deve verificare l'accuratezza dei racconti attraverso fonti multiple ed indipendenti. Per questo motivo l'*American Academy of Child and Adolescent Psychiatry* (1988) nelle linee guida elaborate per la valutazione clinica dell'abuso sessuale afferma che "colui che compie la valutazione e il terapeuta devono essere persone differenti: questo chiarifica i ruoli, e preserva la confidenzialità del rapporto terapeutico".⁵⁷

Le domande suggestive e la suggestionabilità

Un errore procedurale che merita particolare attenzione è rappresentato dalle domande suggestive.

Con il termine "intervista suggestiva" si intende un'intervista che contenga domande inducenti o guidate, ma anche altri fattori quali l'induzione dello stereotipo, i suggerimenti d'aiuto, le

dei funzionari psicologi della Polizia di Stato, offre il vantaggio di costituire un modello uniforme, che sperimentato quotidianamente sul campo, ha portato risultati tangibili in termini di esiti favorevoli sia per le indagini, sia per i risultati dibattimentali, assicurando la tutela, giuridica e psicologia, del minore.

⁵⁵ La stanza è arredata tenendo conto dei gusti dei minori, con colori vivaci e con la disponibilità di giochi e matite colorate per disegnare, al fine di accogliere il minore facendolo sentire a suo agio.

⁵⁶ Ad esempio nel caso del disegno di una casa con il tetto a punta, quest'ultimo viene interpretato come un simbolo fallico, nel caso concreto la bambina aveva semplicemente copiato quanto vedeva su un poster, un palazzo settecentesco con delle guglie.

⁵⁷ Questo principio è reso esplicito nell'art. 16 delle Linee Guida Deontologiche per lo psicologo forense e nell'art. 10 della Carta di Noto.

pressioni (come la ripetizione della stessa domanda nella stessa intervista), i ricatti più o meno consapevoli, e i rinforzi positivi o negativi.⁵⁸

Le domande possono risultare inducenti se vengono formulate in modo da dare per scontati contenuti non accertati e/o informazioni che dovrebbero essere invece direttamente fornite dal soggetto esaminato. Esistono inoltre i cosiddetti “attivatori sintattici di presupposizione”, espressioni grammaticali in grado, da sole, di implicare uno stato di cose in base al quale dare un senso alla frase (ad esempio l'utilizzo di alcuni verbi come riuscire, implica che un tentativo c'è comunque stato, o di avverbi come perfino, ancora). In merito alle domande suggestive il legislatore italiano ha previsto nell'art. 499 c.p.p., secondo e terzo comma, nel dettare le regole per l'esame testimoniale, il divieto di domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte e delle domande che tendono a suggerire le risposte.

Nei bambini molto più che negli adulti i dettagli suggestivi a vario livello richiesti, suggeriti o imposti, se accettati ed integrati nel proprio racconto, finiscono per trasformarsi in vere e proprie scene mnemoniche, al pari di un episodio realmente accaduto ed appartenente al passato.

Così la domanda diventa specchio per la risposta.

Modi di dire tipici di un intercalare riconducibile ad un comportamento genitoriale come: “stai attento! Ascolta bene quello che ti chiedo! Negli occhi! Puoi giocare se rispondi alla domanda” ecc.

Espressioni di assenso o dissenso altamente suggestive come per esempio: “sei bravissimo!, Non dire bugie! Sei un ragazzo in gamba!”. Espressioni dubitative: “Ma cosa dici? Non mi dire?”. Esclamazioni di sorpresa: “Oh, veramente!”.

Si verifica un meccanismo per il quale il bambino asseconda l'intervistatore e racconta quello che lo stesso si attende.

In sintesi, l'adulto crede di chiedere per sapere mentre in realtà trasmette al bambino una informazione su ciò che ritiene sia successo.

Accanto ai fattori cognitivi (informazioni contenute nelle domande, attivatori sintattici di presupposizioni, domande ripetute, ecc.) ed emotivi che possono influenzare la testimonianza dei minori, si deve tener conto anche delle circostanze che hanno caratterizzato il contesto di vita del bambino.

È importante che i fattori cognitivi e sociali siano interpretati anche nelle loro interrelazioni. La suggestionabilità non si limita più alla considerazione dei tratti personologici, ma viene vista come un fenomeno contesto-dipendente.⁵⁹

In conclusione la suggestionabilità individuale insieme alle influenze suggestive presenti nell'ambiente del bambino e nel contesto dell'intervista sono la principale causa delle false dichiarazioni.

Conclusioni

Quando ci si trova per la prima volta a confrontarsi con il tema dell'ascolto del minore informato sui fatti, ci si aspetta di trovarsi di fronte numerosi interventi normativi volti a creare una rete protettiva attorno ad una fonte dichiarativa così fragile quale si è rivelata essere il minore. Come si evince dal quadro tracciato nel corso di questo lavoro, in realtà così non è.

Nel corso di questa trattazione vi è l'analisi delle direttive derivanti dalla legislazione nazionale e sovranazionale, per arrivare a concludere che manca, ancora oggi, una disciplina completa e specifica della fonte dichiarativa di minore età nell'ambito di quel delicatissimo momento qual è quello delle indagini preliminari.

Tali direttive sono riuscite col tempo a predisporre un sistema nel quale il giudice dibattimentale e quello dell'incidente probatorio potevano avvalersi di esperti, spostare la sede fisica dell'esame in un luogo confacente alle esigenze del minore, coinvolgere un familiare, fissare orari di espletamento adatti a non alterare troppo i normali ritmi di vita del minore, adottare modalità tecniche di svolgimento adeguate all'età e all'esigenza del suo equilibrio.

Di contro, in corso di indagine, i soggetti legittimati a raccogliere informazioni dai minori risultavano in sostanza privi di vincoli ed erano chiamati ad utilizzare per i minorenni gli stessi schemi operativi previsti per gli adulti.

Tale quadro, oggi, è stato solo in parte modificato dalla legge 172/2012. La novella si è limitata, infatti, a prevedere l'assistenza di un esperto in psicologia o psichiatria infantile per l'autorità che proceda alla raccolta delle dichiarazioni del minore. Una previsione di grande importanza ma, tuttavia, non sufficiente.

Restano fuori tutte le altre garanzie di cui gode il minore nel corso dell'esame dibattimentale o durante l'incidente probatorio: la possibilità di effettuare l'esame in un luogo più adatto alle esigenze del minore, la possibilità che un familiare assista all'esame, di fissare orari adatti a non alterare troppo i normali ritmi di vita del minore, di adottare modalità tecniche di svolgimento adeguate all'età e all'esigenza del suo equilibrio, di videoregistrare il colloquio in modo da renderlo fruibile in caso di verifica sull'attendibilità, sono tutte previsioni che non riguardano, tuttora, l'assunzione di informazioni in sede di indagine preliminare.

A ciò va aggiunto che tutta questa rete protettiva è prevista solo per un ristretto catalogo di reati circoscritto alla sfera sessuale, mentre nulla è disposto relativamente alle dichiarazioni di un minore che abbia assistito ad uno dei tanti altri reati previsti dal nostro codice penale.

Spesso ci si domanda se si può fare affidamento sulle ricostruzioni poste in essere attraverso le testimonianze rese da minori e da fonti indiziarie, come spesso accade nei nostri processi. La memoria umana, e ancor più in quella dei bambini, non fotografa mai quanto realmente succede e raramente accade il contrario, il più delle volte è traviata da innumerevoli condizionamenti. Inoltre si può mentire, essere influenzati da pregiudizi: in pratica esistono nella realtà un complesso di circostanze che possono a loro volta condurre ad una verità processuale totalmente disgiunta dalla verità storica.

In questo lavoro, seguendo un'impostazione interdisciplinare, si è cercato di mostrare le numerose difficoltà cui si va incontro nella valutazione dei casi di abuso sessuale, abbiamo in particolare cercato di dare una risposta alla questione se le perizie e consulenze tecniche psicologiche effettuate dagli esperti sul minore siano sufficienti e valide a sostenere un giudizio di colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”.

Si è visto come siano state elaborate efficaci tecniche di conduzione dell'audizione adatte a ridurre al minimo il rischio di vittimizzazione secondaria e di creazione di falsi ricordi. Il problema

⁵⁸ Il rinforzo positivo in un'intervista consiste nel dare o promettere un plauso, un'approvazione, nel dichiararsi d'accordo, o nel dare un qualsiasi altro tipo di ricompensa al bambino, o ancora nel dichiarare che il bambino, a seguito della risposta data, è bravo, intelligente o possiede una qualche abilità positiva. Il rinforzo negativo invece consiste nel criticare un'affermazione del bambino, o nel mostrarsi in disaccordo con essa, dichiarando che quanto detto dal bambino è incompleto, inadeguato.

⁵⁹ Si considerare le “dinamiche parentali” per accuse di abuso sessuale all'interno del nucleo familiare in contesti di separazione coniugale, casi in cui la dichiarazione del bambino può essere influenzata strumentalmente da uno dei genitori contro l'altro (Sindrome di alienazione parentale - PAS) fino ad arrivare, nei casi più gravi, a formulare nei suoi confronti false accuse di abuso sessuale.

è che queste tecniche non sono previste come vincolanti e nessuna norma disciplina in concreto quali linee debba seguire l'organo inquirente nel corso dell'audizione. Ancora più allarmante è, inoltre, che non siano previsti soggetti appositamente formati allo scopo di condurre un'intervista con un soggetto di minore età. Sarebbe opportuno, invece, favorire la specializzazione in materia ed affidare il compito di ascoltare il minore a soggetti adeguatamente preparati a svolgere l'audizione in un *setting* adeguato all'età e alle esigenze del minore.

Da quanto emerso è possibile asserire che i ricordi, in particolare di eventi traumatici, subiscono l'influenza di fattori cognitivi, emotivo-affettivi e relazionali. Il professionista del settore non può prescindere dalla considerazione che la testimonianza in sede giudiziaria non è esente da questi fattori di distorsione. Uno dei rischi più frequenti e deleteri per la qualità dei ricordi forniti dai bambini è che nel corso di una procedura giudiziaria i minori siano soggetti a varie testimonianze rese a persone diverse; il contatto con il contesto penale e soprattutto la richiesta ripetuta di riportare l'esperienza traumatica, oltre ad essere di per sé potenzialmente stressanti, rischiano di indurre distorsioni nel racconto.

A questo si aggiungono le caratteristiche dell'intervistato (età, suggestibilità ed altre caratteristiche personali e/o psicopatologiche) e della modalità di intervista, che se caratterizzata da domande suggestive e fuorvianti può portare non solo alla distorsione del ricordo originario, ma perfino alla produzione di falsi ricordi, come argomentato nell'elaborato.

Infine, va tenuto conto che partecipare ad un processo giudiziario può comportare un aumento del rischio di stigmatizzazione e vergogna per i bambini. Spesso, nell'ambito di procedimenti penali relativi a reati come l'abuso sessuale, accade che il bambino non venga creduto; tale situazione può comportare, oltre a vergogna e imbarazzo, anche una resistenza a partecipare al procedimento stesso. Pertanto, è possibile assistere a ritrattazioni nelle fasi successive del processo penale. Senonché, nell'ambito giudiziario è opportuno tenere conto dell'ampia e complessa mole di fattori che possono portare alla distorsione del ricordo e della testimonianza.

Oggi la collettività sta prendendo coscienza dei molti abusi fisici e psicologici che vengono compiuti a danno dell'infanzia, ma tutto ciò, insieme anche all'attività di stampa e televisione, crea un "clima emotivo" che rischia di rendere del tutto sterile questa presa di coscienza del problema. Vi è il forte rischio che l'emozione e l'indignazione restino "epidermiche" se si fermano ad osservare il fenomeno dal punto di vista esteriore. Questo potrebbe portare, alla fine, a considerare la violenza sui minori come una delle tante notizie che appaiono sui nostri giornali e, quando anche la nostra indignazione morale sarà satura, allora nessuno più si scandalizzerà di sentire che un minore è stato abusato da un genitore.

È dunque necessario un approfondimento culturale ed un impegno di indagine riguardo a tale problema: dovrebbero essere attivati, nelle varie parti d'Italia, degli osservatori sull'infanzia in collegamento tra loro, i quali dovrebbero cercare di realizzare un'attività di prevenzione, creando anche adeguate strutture territoriali che si occupino del problema dal punto di vista pratico.

Costruire una simile nuova cultura dell'infanzia non può essere un compito esclusivo degli specialisti delle varie discipline che si occupano del minore e delle sue esigenze; è necessaria anche la partecipazione della collettività nel suo complesso.

Bibliografia

Aprile E. (2011), L'acquisizione e la valutazione della testimonianza del minore nel processo penale: un ennesimo "banco di prova"

nel dialogo tra il giurista e l'esperto di scienze ausiliarie, in Riv. it. med. leg., pg. 1597.

- Bull R. (2000), Una corretta modalità d'intervista con minori testimoni nel processo penale, in Mazzoni G., La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori, Milano, pag. 120.
- Camaldo L. (2000), La testimonianza dei minori nel processo penale: nuove modalità di assunzione e criteri giurisprudenziali di valutazione, in Ind. pen., pg. 174.
- Caraceni L. (2008), Assunzione di dichiarazione dalla fonte di prova minorenni e attività investigativa della pubblica accusa, in Cesari C. (a cura di), Il minorenni fonte di prova nel processo penale, Milano, p. 62.
- Coppetta M.G. (2008), Il contributo dichiarativo del minore nell'incidente probatorio, in C. Cesari (a cura di), Il minorenni fonte di prova nel processo penale, Milano, p. 124.
- De Cataldo Neuburger L. (1988), Psicologia della testimonianza e prova testimoniale, Milano, p. 312.
- De Cataldo Neuburger L. (1997), L'esame del minore, in De Cataldo Neuburger L., Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità, Padova, p. 139.
- De Cataldo Neuburger L. (2005), La testimonianza del minore, Padova, p. 16 ss.
- De Cataldo Neuburger L. (2005), La testimonianza del minore. Tra "scienza del culto del cargo" e *factio juris*, Padova, pp. 159-162.
- De Cataldo Neuburger L. (2007), La prova scientifica nel processo penale, Padova, p. 520.
- De Leo G., Petrucci I. (1999), L'abuso sessuale infantile e la pedofilia. L'intervento sulla vittima, Milano, p. 39.
- De Young H.G. (1996), Among us, in Industry Week, 17 giugno 1996, pp. 13-16.
- De Young M. (1986), A conceptual model for judging the truthfulness of a young child's allegation of sexual abuse, in American Journal of Orthopsychiatry, pp. 550-559.
- Farinoni P., Scabini E. (1991), La violenza sui bambini, Milano, pp. 159-167.
- Fornari U. (2013), Trattato di psichiatria forense, Milano, pp. 307-325.
- Giostra G. (2005), La testimonianza del minore: tutela del dichiarante e tutela della verità, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, p. 1019.
- Gulotta G. (1986) Psicologia della testimonianza e prova testimoniale, Milano.
- Gulotta G., De Cataldo Neuburger L., Pino S., Magri P. (1996), Il bambino come prova negli abusi sessuali, in Cabras C. (a cura di), Psicologia della prova, Milano, p. 185.
- Gulotta G. (1996), Metodologia giudiziaria: accusare, difendere, giudicare, in Cabras C., Psicologia della prova, Milano, pp. 1-18.
- Gulotta G. (1997), Le fonti di errore nelle valutazioni di abuso sessuale, in De Cataldo Neuburger L., Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità, Padova, p. 173.
- Gulotta G., Cutica I. (2004), Guida alla perizia in tema di abuso sessuale e alla sua critica, Milano, pp. 84-87.
- Invernizzi N., Simoncini G.A. (2012), Metodi di intervista standardizzati, in Invernizzi N. (a cura di), L'ascolto e la tutela dei minori in fase di indagine preliminare, Milano, p. 31.
- Maffei S. (2003), Il diritto al confronto con l'accusatore, Piacenza, p. 186.
- Malacrea M. (1990), Dalla rilevazione all'accertamento, Milano, pp. 93-100.
- Memon A. (2000), Un'introduzione all'intervista cognitiva come procedura per interrogare i bambini, in Mazzoni G., La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori: la memoria, l'intervista e la validità della deposizione, Milano, p. 135.

- Musatti C. (1986), Elementi di psicologia della testimonianza, Padova, p. 1931.
- Nickerson R.S. (1998), Confirmation Bias: a ubiquitous phenomenon in many guises, in *Review of General Psychology*, vol. 2, no. 2, pp. 175-220.
- Presutti A. (2005), La tutela dei testimoni deboli: minore e infermo di mente, in AA.VV., *Verso uno statuto del testimone nel processo penale*, Milano, p. 142.
- Rizzi V., Monaldi F. (2012), L'ascolto del minore nella fase delle indagini preliminari, in Cavallo M. (a cura di), *Le mille facce dell'ascolto del minore*, Roma, p. 238.
- Rotriquenz E. (2000), La realtà dell'abuso: elementi descrittivi, in Mazzoni G., *La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori*, Milano, p. 66.
- Salvatore B., Vicari A. (2012), Il minore nell'intervista protetta, in Invernizzi N. (a cura di), *L'ascolto e la tutela del minore in fase di indagine preliminare*, Milano, p. 62.
- Siracusano F. (2008), Indagini difensive e persona informata di minore età, in C. Cesari (a cura di), *Il minorenne fonte di prova nel processo penale*, Milano, p. 87.
- Stella F. (2001), Giustizia e Modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime, Milano, p. 345.
- Tonini P. (1999), *Manuale di procedura penale*, Milano, pp. 292-295.
- Tripicciono D. (2012), L'ascolto del minore nel processo penale, in Cavallo M. (a cura di), *Le mille facce dell'ascolto del minore*, Roma, p. 278.
- Tversky A.E., Kahneman D. (1974), Judgement under uncertainty: heuristics and biases, in *Science*, n. 185, pp. 1124-1131.
- Vassalli A. (1990), *Abuso sessuale sui bambini: definizione, caratteristiche e conseguenze*, Milano, p. 14.
- Yuille J.C. (1992), *The Step-Wise Interview: a protocol for interviewing children*.

Correspondence: Luisa Marra.
E-mail: luisa.marra06@libero.it

Key words: Testimony of a child; sexual abuse; interview techniques.
Parole chiave: Testimonianza del minore; abuso sessuale; tecniche di intervista.
Palabras clave: Testimonio de niños; abuso sexual; técnicas de entrevista.

Received for publication: 19 August 2019.
Accepted for publication: 18 September 2019.

This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License (by-nc 4.0) which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited.

©Copyright: the Author(s), 2019
Licensee PAGEPress, Italy
Rivista di Psicopatologia Forense, Medicina Legale, Criminologia
2019; 24:63
doi:10.4081/psyco.2019.63